

COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO)

AREA FINANZIARIA – Ufficio Tributi IMU

tel. 0331/ 971913 – 0331/971930 - e mail: tributi@comune.castellettosopraticino.no.it

INFORMATIVA IMU

- Il Comune di Castelletto Sopra Ticino (NO), nell'ambito del potere regolamentare, ha istituito, annualmente, ai fini IMU, una AGEVOLAZIONE/RIDUZIONE DELL'ALiquOTA ORDINARIA IMU per le Unità Immobiliari Abitative in "COMODATO D'USO GRATUITO", non rientranti a quella già prevista dalla normativa statale di cui al comma 747, articolo 1, lettera c) della Legge 160/2019 (riduzione del 50,00% della base imponibile alle condizioni in essa contenute), alle seguenti condizioni valide per l'anno 2025 (Delibera C.C. n. 4 del 27/01/2025):
- Unità Immobiliari di Abitazione in Comodato d'Uso Gratuito.
- Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito;
- Categoria catastale: - A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 - A/7;
- Durata del contratto di durata non inferiore a mesi: 12;
- Condizioni Comodatario: Parenti sino al secondo grado (*in linea retta e collaterale*);
- Comodatario non titolare di proprietà o altro diritto reale di godimento su immobili (*da intendersi in tutta Italia*);
- Destinazione d'uso: Purché il Comodatario la utilizzi come "Abitazione principale" (**).
- Possono essere considerate anche le pertinenze secondo i limiti previsti per l'abitazione principale (massimo 3 pertinenze, una per ogni categoria catastale C2, C6 e C7).
- Il possesso di più Immobili a carico del Comodante, anche di altra tipologia (*terreno agricolo, area edificabile o capannone*) **non esclude** la possibilità di usufruire della suddetta agevolazione.
- Il contratto di comodato **NON** deve essere registrato.
- Per l'applicazione della suddetta agevolazione, il Contribuente **deve presentare una Dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro il 31 dicembre del primo anno di concessione, oppure deve presentare la DICHIARAZIONE IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo**, così come da normativa vigente.
- (**) Per "**Abitazione Principale**" si intende, così come previsto dall'art. 1 comma 741 lettera b) della L. n. 160/2019: " ..l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile scelto dai componenti del nucleo familiare. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo..."

Castelletto Sopra Ticino, li 24/02/2025



Il Funzionario Responsabile
Dott.ssa Carola ULISSE

